

COMUNE DI FURTEI

- Provincia di Cagliari -

Via Circonvallazione, 15 - * 09040 Furtei (CA)

* Tel. 070/9302415-9302775 * Fax 070/9305035* C.F. 82003600929 *

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE COMUNALE

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 Marzo 2004, con atto n. 2;
- 2) Entra in vigore il 01/01/2004.

I N D I C E

CAPO I Gestione dell'Acquedotto		
Art. 1	Gestione dell'Acquedotto	Pag. 3
Art. 2	Distribuzione	Pag. 3
Art. 3	Erogazioni	Pag. 3
CAPO II CONCESSIONI MODALITA'		
Art. 4	Categorie delle concessioni	Pag. 3
Art. 5	Concessioni ordinarie per uso potabile domestico	Pag. 3
Art. 6	Concessioni ordinarie per uso promiscuo o in agricoltura	Pag. 3
Art. 7	Concessioni per bocche d'incendio	Pag. 4
Art. 8	Concessione per i condomini	Pag. 4
Art. 9	Titolarità delle concessioni	Pag. 4
Art. 10	Domanda e concessione dell'acqua	Pag. 4
Art. 11	Durata della concessione	Pag. 4
Art. 12	Cambio di categoria	Pag. 4
Art. 13	Risoluzione della concessione	Pag. 5
Art. 14	Precarietà e revoca della concessione	Pag. 5
Art. 15	Spese per la concessione	Pag. 5
Art. 16	Trapasso della concessione	Pag. 5
CAPO III IMPIANTI		
Art. 17	Tubazioni di presa	Pag. 6
Art. 18	Prese d'acqua	Pag. 6
Art. 19	Contatore	Pag. 6
Art. 20	Rubinetto di controllo	Pag. 6
Art. 21	Spesa per la presa, per la tubazione di presa e per il contatore	Pag. 6
Art. 22	Manutenzione	Pag. 7
Art. 23	Diramazioni	Pag. 7
Art. 24	Deviazioni	Pag. 7
CAPO IV MISURAZIONE DEL CONSUMO D'ACQUA		
Art. 25	Lettura contatori	Pag. 7
Art. 26	Verifiche al contatore	Pag. 8
Art. 27	Contatore fermo e guasti	Pag. 8
CAPO V PAGAMENTI		
Art. 28	Tariffe di consumo	Pag. 8
Art. 29	Modalità di pagamento	Pag. 9
Art. 30	Ritardi di pagamento	Pag. 9
CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 31	Vigilanza sanitaria	Pag. 9
Art. 32	Condizioni particolari	Pag. 9
Art. 33	Divieti	Pag. 10
Art. 34	Contravvenzioni	Pag. 10
Art. 35	Manomissioni	Pag. 10
Art. 36	Responsabilità	Pag. 10
Art. 37	Irresponsabilità del Comune	Pag. 10
Art. 38	Concessioni gratuite	Pag. 10
Art. 39	Funzionario responsabile	Pag. 10
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
	Entrata in vigore	Pag. 11

CAPO I
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è esercitato dal Comune in economia in base alle vigenti disposizioni legislative per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

Le norme amministrative e tecniche sono previste dal presente regolamento, in conformità alla normativa vigente.

Art. 2
DISTRIBUZIONE

Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua derivata dall'acquedotto rurale comunale con regolare concessione di erogazione, secondo le condizioni degli articoli seguenti.

Art. 3
EROGAZIONI

Le erogazioni dell'acqua dell'acquedotto comunale possono essere a contatore o a bocca libera.

Le erogazioni a bocca libera sono esclusivamente per estinzione incendio, mentre tutte le altre erogazioni sono a contatore.

CAPO II CONCESSIONI MODALITÀ

Art. 4

CATEGORIE DELLE CONCESSIONI

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, promiscuo/agricolo, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi, sono quindi istituite le seguenti categorie di concessioni:

1. categoria: concessioni ordinarie per uso potabile domestico;
2. categoria: concessioni ordinarie per uso promiscuo o in agricoltura;
3. categoria: concessioni per bocche d'incendio.

Art. 5

CONCESSIONI ORDINARIE PER USO POTABILE DOMESTICO

Sono considerate concessioni ordinarie per uso domestico quelle che vengono stipulate con i cittadini, la cui acqua è destinata esclusivamente all'uso potabile e domestico delle persone.

Art. 6

CONCESSIONI ORDINARIE PER USO PROMISCUO O IN AGRICOLTURA

Sono considerate concessioni ordinarie per uso promiscuo o in agricoltura quelle che vengono stipulate con agricoltori, coltivatori diretti o mezzadri la cui acqua è destinata contemporaneamente all'uso potabile e domestico delle persone, che in agricoltura e nell'allevamento degli animali.

Sono altresì da considerare concessioni ordinarie per uso promiscuo in agricoltura quelle la cui acqua è destinata esclusivamente all'agricoltura, all'allevamento e all'abbbeveraggio degli animali, oltre alle concessioni stipulate con ditte artigiane o edili la cui erogazione d'acqua è destinata esclusivamente ai processi produttivi o alla costruzione di edifici.

Art. 7

CONCESSIONI PER BOCCHE D'INCENDIO

Sono considerate concessioni per bocche d'incendio quelle destinate esclusivamente allo spegnimento di incendi e possono essere stipulate esclusivamente con titolari di fabbricati, aziende agricole o stabilimenti industriali e che siano già utenti dell'acquedotto rurale comunale con altra concessione di cui agli articoli precedenti.

L'acqua deve essere usata unicamente per il servizio di estinzione incendi.

Art. 8

CONCESSIONI PER I CONDOMINI

Nei condomini le concessioni saranno tante quanti gli appartamenti, anche se di proprietà di un'unica ditta.

Il richiedente proprietario dovrà quindi inoltrare tante domande quante saranno le utenze da concedere e nelle medesime dovrà indicare qualora ne sia in grado, l'inquilino utente.

Qualora al momento della domanda non fosse in grado di indicare l'utente effettivo lo dovrà fare entro 5 (cinque) giorni dalla concessione in affitto dell'appartamento.

Art. 9

TITOLARITÀ DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di erogazioni dell'acqua di qualsiasi tipo verranno stipulate esclusivamente e direttamente con i proprietari degli stabili, dei fondi e degli impianti oltre ai titolari delle ditte artigiane o edili.

Qualora lo stabile o l'impianto sia concesso in uso ad altre persone per rapporto di fittanza, il proprietario dello stabile o dell'impianto è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune entro 5 (cinque) giorni.

Dovrà comunicare al Comune inoltre sia i successivi cambi di fittanza, sia la data nella quale i singoli inquilini lasceranno lo stabile o l'impianto.

Art. 10
DOMANDA E CONCESSIONE DELL'ACQUA

La concessione di erogazione dell'acqua dell'acquedotto comunale viene fatta dal Sindaco del Comune con apposito modulo predisposto dal Comune, a seguito di richiesta scritta presentata dall'interessato. La domanda di concessione, stesa su carta legale, deve essere inoltrata al Sindaco e stesa su modulo fornito dal Comune firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante. In essa devono essere indicati: generalità e qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà essere destinata, il numero dei capi di bestiame cui dovrà servire l'acqua in caso di uso promiscuo di cui al precedente art. 6, la via ed il numero civico dell'immobile, o la località foglio e mappale del fondo agricolo ove dovrà essere erogata l'acqua. Il diniego della concessione o l'assegnazione a categoria diversa da quella richiesta potranno essere disposte solamente dalla Giunta Municipale con propria deliberazione. Contro il diniego o l'assegnazione a categoria diversa da quella richiesta disposte dalla Giunta il richiedente potrà ricorrere al Consiglio Comunale, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

Art. 11
DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione non ha scadenza, salvo quanto disposto dall'art. 13.

Art. 12
CAMBIO DI CATEGORIA

L'Amministrazione può, con deliberazione della Giunta Municipale, modificare la categoria della concessione per l'uso dell'acqua potabile di qualsiasi utente.

L'utente può chiedere il cambio di categoria o lo sdoppiamento di categoria della propria concessione.

Le formalità per tale richiesta sono quelle indicate nel precedente art. 10.

Art. 13
RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

La risoluzione della concessione può avvenire in qualsiasi momento nei seguenti casi:

- 1) da parte dell'utente, inviando all'Amministrazione raccomandata, per:
 - demolizione o incendio del fabbricato od alloggio servito;
 - cessazione completa dell'esercizio o dell'industria;
 - cambio di categoria di cui al precedente art. 12.
- 2) da parte dell'Amministrazione, mediante revoca, nei seguenti casi:
 - qualora l'utente non provveda al pagamento delle bollette di consumo entro i termini che di volta in volta l'Amministrazione stabilirà;
 - per inflazioni gravi al presente regolamento;
 - qualora la fornitura d'acqua relativa alla concessione dia luogo ad inconvenienti gravi al servizio generale.

Art. 14
PRECARIETÀ E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Ogni concessione deve ritenersi precaria e come tale revocabile in qualsiasi momento senza corresponsione di indennità. La revoca della concessione verrà effettuata con deliberazione della Giunta Municipale e dovrà essere comunicata all'utente a mezzo raccomandata con R.R. o mediante notifica del Messo Comunale dopo che la deliberazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Alla chiusura dell'erogazione dell'acqua provvederà il Comune con proprio personale ad avvenuta comunicazione all'interessato della revoca disposta. Con la revoca è ammesso ricorso al Consiglio Comunale, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

Art. 15
SPESE PER LA CONCESSIONE

Tutte le spese per il rilascio od il rinnovo della concessione, per il cambio di categoria, o per lo sdoppiamento della concessione, sono a carico del concessionario.

Non sono a carico del concessionario le spese relative al ripristino della concessione nel caso di accettazione del ricorso da parte del Consiglio Comunale contro la revoca deliberata dalla Giunta Municipale.

Art. 16
TRAPASSO DELLA CONCESSIONE

Il passaggio della titolarità della concessione può avvenire nei seguenti casi:

1 - per cambio di proprietà dell'immobile o del fondo;

2 -per eredità dell'immobile o del fondo cui si riferisce la concessione (causa di morte del titolare della concessione).

In ciascuno di questi casi il titolare della concessione o gli eredi sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune, su appositi moduli forniti dal medesimo entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto passaggio o dalla morte del titolare.

Qualora gli eredi dell'immobile o del fondo dovessero essere diversi, entro il medesimo tempo, dovrà essere indicato al Comune il nominativo di colui al quale dovrà essere provvisoriamente intestata la concessione, riservandosi di comunicare, sempre entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta suddivisione dei beni tra loro, la definitiva titolarità.

CAPO III IMPIANTI

Art. 17 TUBAZIONI DI PRESA

L'acqua viene derivata dalla condotta principale mediante apposita tubazione di presa con relativi accessori, la quale, terminerà all'estremità, con il contatore o dal rubinetto di controllo, attraverso il quale l'acqua è consegnata all'utente.

La tubazione di presa può anche derivare da altra analoga tubazione di presa esistente, sempre che non venga pregiudicata la fornitura preesistente. In quest'ultima ipotesi il Comune può subordinare la concessione alla sostituzione della tubazione esistente con altra di maggiore portata a carico del nuovo utente.

La capacità di portata di qualsiasi tubazione di presa sarà comunque sempre fissata dall'Amministrazione e sarà indicata nella concessione stessa.

Il Comune ha la facoltà di controllare in ogni momento, anche prima dell'installazione della presa e del contatore, se la tubazione è conforme a quella prescritta. La tubazione di presa sarà comunque di proprietà del Comune fino al contatore anche per il tratto posto nello stabile privato. Qualora per allacciarsi alla condotta principale dell'acquedotto rurale comunale, fosse necessario porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà allegare alla domanda di concessione il nulla osta del proprietario del terreno per servitù d'acquedotto.

Art. 18 PRESE D'ACQUA

Ogni concessionario in via ordinaria avrà una presa, sulla condotta principale o su una tubazione di presa, separata da quella degli altri utenti. Solo in caso di condominio, anche se gli utenti saranno diversi, è consentita un'unica presa dalla condotta principale dell'acquedotto comunale alla installazione dei contatori.

Art. 19 CONTATORE

Il contatore è fornito ed installato esclusivamente dal Comune, al quale spetta stabilire la posizione più opportuna per la posa del medesimo. Esso dovrà essere installato in modo che gli agenti del Comune possano in ogni tempo agevolmente accedervi e provvedere ad una facile ed immediata lettura. Il calibro del contatore è determinato dal Comune in base alla concessione richiesta riservandosi di sostituirlo a suo giudizio ed a totale spesa dell'utente qualora risultasse inadeguato al consumo effettivo.

L'utente è responsabile della conservazione di esso e dei relativi sigilli.

Art. 20 RUBINETTO DI CONTROLLO

Nelle concessioni a bocca libera per estinzione incendio, la tubazione di presa termina con il rubinetto di controllo, che viene installato in un punto scelto dal Comune nella proprietà dell'utente o da lui affidata, ed è dato in custodia all'utente, munito di sigillo, a garanzia della sua chiusura. L'utente assume l'obbligo formale di non aprire tale rubinetto, se non per necessità derivante da incendio, e di informare il Comune dell'apertura del suggello entro 24 ore. L'utente è tenuto a firmare il verbale di posa e di applicazione del sigillo.

Ogni spesa al riguardo è a carico dell'utente.

Art. 21 SPESA PER LA PRESA, PER LA TUBAZIONE DI PRESA E PER IL CONTATORE

L'installazione della presa nella condotta principale e del contatore è fatta esclusivamente a cura del Comune, secondo le norme tecniche dallo stesso impartite a spese dell'utente. Alla relativa tubazione invece provvederà, direttamente il Comune, giusto l'articolo 17 – l'utente è tenuto a pagare tutte le spese, sia per la fornitura dei materiali che per la loro posa in opera, comprese quelle che si rendessero necessarie per il potenziamento della tubazione preesistente.

L'ammontare delle spese relative all'installazione della presa sulla conduttura principale, con relativa fornitura del contatore, desunto dal progetto di realizzazione dell'acquedotto, viene stabilito in €. 100,00 (cento) per ogni allaccio. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato al Comune, tramite il servizio di Tesoreria.

Sono a carico dell'utente le spese per i lavori di scavo e ripristino (ad esclusione del manto asfaltato) del suolo delle vie pubbliche, necessari per l'installazione delle tubazioni e degli impianti. La sistemazione definitiva delle strade viene effettuata a cura del Comune.

Art. 22 MANUTENZIONE

La manutenzione di tutta la tubazione fino al contatore compreso è fatta esclusivamente e direttamente dal Comune con proprio personale. Le spese relative sono tutte a carico dell'utente. L'ammontare di queste sarà determinato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione all'entità del lavoro e del materiale da desumersi da apposita relazione tecnica redatta dallo stesso Ufficio.

Art. 23 DIRAMAZIONI

Le diramazioni interne a partire dal contatore possono essere installate, purchè servano un unico nucleo familiare. Per l'esecuzione e la manutenzione delle medesime, l'utente incaricherà ditte di sua fiducia senza che il Comune assuma responsabilità alcuna al riguardo. Dette diramazioni devono essere disposte in modo da evitare ogni pericolo. E' fatto divieto all'utente di collocare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, ovvero acqua calda e non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegarle ad apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta, nonché di provocare dei ritorni d'acqua nell'acquedotto comunale. Per tali diramazioni il Comune, al momento della concessione, fa espressa riserva di introdurre, occorrendo, altre speciali prescrizioni .

Art. 24 DEVIAZIONI

L'acqua erogata ad un utente deve essere consumata dal medesimo, con divieto di deviarla in tutto o in parte a servizio di altri utenti, anche se vicini.

CAPO IV

MISURAZIONE DEL CONSUMO D'ACQUA

Art. 25

LETTURA CONTATORI

La lettura del contatore viene effettuata, dal personale incaricato dal Comune, con cadenza annuale. Qualora nel giro ordinario semestrale, l'incaricato delle letture fosse impossibilitato per assenza dell'utente o di un suo familiare o di persona da lui incaricata, a leggere il contatore, il Comune fisserà un determinato giorno per rilevare la lettura medesima, comunicando all'utente la data fissata con congruo anticipo.

Nel caso di ulteriore impossibilità, sarà addebitato all'utente, salvo conguaglio nel semestre successivo, il consumo del semestre Precedente. Il Comune ha però il diritto, ogni qualvolta lo ritenga, di far effettuare, oltre alle predette letture, degli accertamenti sia agli apparecchi di misura che agli impianti di distribuzione e pertanto, l'incaricato comunale, accompagnato dall'utente, o da un suo familiare o da persona di sua fiducia potrà controllare, all'interno o all'esterno del fabbricato, l'intero impianto. Il rifiuto di far eseguire le letture del contatore e le accennate verifiche dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dall'incaricato del Comune.

Art. 26

VERIFICHE AL CONTATORE

Quando l'utente ritenesse errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta dell'utente medesimo, provvederà a farlo verificare da personale tecnico specializzato. Se la verifica provasse l'esattezza dell'apparecchio, entro i limiti di tolleranza del 5%, l'utente sarà tenuto a pagare tutte le spese relative al controllo richiesto.

Nel caso contrario, nulla sarà dovuto dall'utente, se non il pagamento di un importo pari al consumo del semestre Precedente al semestre contestato.

Art. 27

CONTATORE FERMO E GUASTI

In caso di guasto irreparabile al contatore il Comune provvederà a sostituirlo con proprio personale, addebitandone le spese all'utente. In questo caso il consumo sarà determinato in base alla media dei consumi dei due analoghi semestri precedenti.

Analogo criterio sarà adottato nel caso si riscontrasse un consumo notevolmente eccedente il consumo medio dei semestri precedenti e fosse accertato che ciò è dovuto a guasti non attribuibili a cattiva manutenzione od uso dell'impianto da parte dell'utente.

CAPO V PAGAMENTI

Art. 28 TARIFFE DI CONSUMO

La tariffa per l'uso dell'acqua potabile è stabilita dal Comune ed è così composta:

- Da una quota fissa annua, relativa alla copertura dei costi di gestione del servizio idrico;
- Da una quota variabile, calcolata secondo le seguenti fasce di consumo effettivo.

USO DOMESTICO:

1 - fascia di consumo fino a mc. 84 annui	€ 0,30
2 - fascia di consumo da 85 mc. fino a mc. 124 annui	€ 0,52
3 - fascia di consumo da 125 mc. fino a mc. 164 annui	€ 0,74
4 - fascia di consumo oltre mc. 164 annui	€ 0,89

USO PROMISCUO ED IN AGRICOLTURA:

1 - fascia di consumo fino a mc. 240 annui	€ 0,30
4 - fascia di consumo oltre mc. 240 annui	€ 0,52

USO ANTINCENDIO:

quota fissa annua.	€ 30,00
--------------------	---------

Ai fini del superamento del minimo garantito, così come stabilito dalla vigente legislazione in materia, la Giunta Comunale determinerà, congiuntamente alle tariffe, l'importo della "quota fissa". La quota fissa annua sarà applicata ad ogni singola unità di utenza indipendentemente dalla presenza del contatore contrattuale (es. contatore unico a servizio di quattro utenze : verranno applicate quattro quote fisse).

QUOTA FISSA ANNUA PER SINGOLA UTENZA (ex nolo contatore) € 10,00

Il rimborso spese invece per sostituzione contatori o per riparazioni saranno stabilite di volta in volta dalla Giunta municipale in relazione al tempo impiegato dal personale del Comune ed al materiale utilizzato, in base ad apposita relazione/perizia tecnica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 29 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del canone risultante dalla bolletta, che ogni semestre o annualmente il Comune invierà ad ogni utente, potrà essere fatto in uno dei modi seguenti:

- a mezzo versamento su conto corrente postale n. 16426090 intestato al Comune di Furtei – Servizio Tesoreria Comunale - Servizio Acquedotto;
- a mezzo personale appositamente incaricato dal Comune;
- a mezzo ruolo esattoriale.

La forma del pagamento sarà indicato nella bolletta semestrale o annuale.

Il pagamento invece delle spese relative ad eventuali lavori eseguiti dal personale del Comune e delle spese relative alla pratica di concessione va effettuato esclusivamente a mezzo versamento su conto corrente postale n. 16426090 intestato al Comune di Furtei – Servizio Tesoreria Comunale.

L'eventuale bollo di quietanza come pure le tasse per il versamento in c/c postale, sono a carico dell'utente.

Art. 30 RITARDI DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo è effettuato dall'utente entro la scadenza indicata nella fattura mediante versamento in conto corrente postale n. 16426090 intestato al Comune di Furtei – Servizio Tesoreria Comunale. In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale maggiorato di due punti, con un minimo di € 2,00. Qualora il ritardo superi i 30 giorni, oltre agli interessi di cui sopra nonché alle eventuali spese amministrative, sarà applicata una sanzione pari al 10% dell'importo dovuto. Qualora il ritardo del pagamento si

protraesse oltre il doppio del termine indicato nella bolletta o nelle note di addebito il Comune può sospendere senza preavviso l'erogazione dell'acqua senza che tale sospensione possa in alcun modo pregiudicare i pagamenti dovuti dall'utente fino al giorno della sospensione, e senza alcun diritto del medesimo utente al risarcimento di sorta per danni che eventualmente gli derivassero per la mancata fornitura o per qualsiasi altro titolo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31

VIGILANZA SANITARIA

La vigilanza sanitaria circa la potabilità dell'acqua e l'osservanza delle norme e prescrizioni igieniche è esercitata dal Responsabile del Settore dell'Igiene Pubblica dell'A.S.L. territorialmente competente, direttamente o tramite personale a ciò eventualmente addetto.

Art. 32

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il Comune ha facoltà, anche ad avvenuta concessione, di imporre nuove condizioni, anche se non contemplate nel presente regolamento, specie se consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

Art. 33

DIVIETI

E' severamente proibito manomettere i sigilli del contatore, i rubinetti pubblici e le saracinesche, senza specifica autorizzazione che sarà rilasciata di volta in volta dal Sindaco.

E' altresì severamente proibito installare pompe ed autoclavi sulle tubazioni comunali. L'inosservanza di queste norme comporta una ammenda da € 10,33 a € 103,29, oltre al rimborso delle spese per eventuali danni arrecati.

Il Sindaco, cui spetta determinare l'entità dell'ammenda di cui al comma precedente, dovrà inoltre, in relazione alla gravità dell'inosservanza e dei danni eventualmente arrecati, esperire l'azione civile e penale.

Art. 34

CONTRAVVENZIONI

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno accertate dagli agenti della Polizia Municipale od incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di Polizia Urbana. Esse saranno punite ai sensi dell'art. 106 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo misure diverse eventualmente indicate in apposite ordinanze.

Art. 35

MANOMISSIONI

E' rigorosamente proibito manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni, ecc. agli apparecchi o alle tubazioni della presa di alimentazione.

Tali operazioni potranno essere autorizzate di volta in volta od eseguite dal Comune su esplicita domanda scritta dell'utente.

Art. 36

RESPONSABILITÀ

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo, ecc. della parte di impianto installata nella sua proprietà.

Art. 37

IRRESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di cattivo funzionamento dell'acquedotto o di improvvisa interruzione o di scarsità d'acqua o per aumenti o diminuzioni di pressione.

Art. 38
CONCESSIONI GRATUITE

L'acqua verrà concessa gratuitamente agli impianti sportivi comunali.
Non è soggetta a pagamento inoltre l'acqua usata direttamente dal Comune nei propri edifici o per motivi di pubblico interesse ecc.

Art. 39
FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'Amministrazione Comunale designa, con apposito atto deliberativo, uno o più funzionari cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al servizio acquedotto rurale comunale. Il predetto funzionario sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone eventuali rimborsi.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.